

Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di *e-learning* agli eventi formativi previsti nei programmi di formazione professionale continua per i ragionieri commercialisti

Indice

1. Definizioni.....	3
1.1 Formazione professionale continua.....	3
1.2 Programma di formazione di gruppo.....	3
1.3 Programma di autoformazione.....	3
1.4 Programma di formazione via internet.....	3
1.5 Metodi di formazione.....	3
1.6 Feedback di conferma.....	3
1.7 Feedback di approfondimento.....	4
1.8 Test pilota.....	4
1.9 Materiale didattico.....	4
2. Requisiti e modalità operative.....	5
2.1 Sviluppo dei programmi di formazione – requisiti.....	5
2.2 Programmi di formazione di gruppo via internet.....	5
2.3 Programmi di autoformazione.....	6
2.4 Misurazione dei crediti formativi professionali (CFP).....	6
2.5 Presentazione dei programmi di formazione.....	6
2.6 Procedure amministrative – generalità.....	7
2.7 Procedure amministrative per i programmi di autoformazione.....	7
2.8 Procedura di accreditamento.....	8
2.9 Limitazioni al numero massimo di CFP conseguibili.....	8

1. Definizioni

1.1 Formazione professionale continua (FPC)

Parte integrante del processo di apprendimento continuo del Ragioniere commercialista, necessaria a fornire con adeguata e qualificata competenza servizi di consulenza a garanzia e tutela dell'interesse pubblico.

Insieme delle attività finalizzate al mantenimento ed al miglioramento delle proprie conoscenze e competenze professionali.

1.2 Programma di formazione di gruppo

Programma di formazione progettato per consentire al partecipante di apprendere un determinato argomento attraverso l'interazione con un docente e con altri partecipanti, indipendentemente dal luogo o dalla modalità di svolgimento dell'evento: aula, sala conferenze, utilizzo di Internet.

1.3 Programma di autoformazione

Processo formativo progettato per consentire al partecipante di apprendere un determinato argomento senza un significativo intervento del docente, i cui tempi di fruizione sono decisi dal partecipante compatibilmente con la struttura del programma formativo.

I programmi di autoformazione utilizzano test pilota per misurare il tempo medio di completamento, sulla base del quale viene determinato il numero di Crediti formativi professionali (CFP) assegnati.

1.4 Programma di formazione via internet

Attività di formazione a distanza svolta attraverso un *Programma di formazione di gruppo* (v. par. 1.2) o un *Programma di autoformazione* (v. par. 1.3), che è progettata per consentire al partecipante di apprendere un determinato argomento attraverso Internet, ovvero tramite ricorso ad altre tipologie di comunicazione e trasmissione dati simultanee ed interattive.

Per poter essere qualificata come *Programma di formazione di gruppo* o come *Programma di autoformazione*, il Programma di formazione via Internet dovrà conformarsi alle relative definizioni.

1.5 Metodi di formazione

Strategie di veicolazione del contenuto formativo, quali ad esempio: istruzione assistita dal computer, conferenze, partecipazione a commissioni di studio, teleconferenza, impiego di strumenti audiovisivi, ovvero gruppi di lavoro impegnati in Programmi di formazione di gruppo o Programmi di autoformazione.

1.6 Feedback di conferma

Reazione specifica a risposte esatte fornite a domande proposte da Programmi di autoformazione.

Questo tipo di feedback deve riaffermare il motivo per cui la risposta scelta è corretta.

1.7 Feedback di approfondimento

Reazione specifica a risposte errate fornite a domande proposte da Programmi di autoformazione.

Per ogni risposta errata deve essere fornito un feedback specifico ed individuale, poiché ogni risposta errata è probabilmente sbagliata per ragioni differenti.

1.8 Test pilota

Test eseguito su un campione di almeno tre soggetti indipendenti, rappresentativi dei partecipanti ai quali il programma formativo viene rivolto, destinato a misurare il tempo medio di completamento, sulla base del quale verrà determinato, il numero dei Crediti formativi professionali per i Programmi di autoformazione.

Il gruppo campione dovrà essere composto da almeno tre ragionieri commercialisti iscritti all'Albo.

1.9 Materiale didattico

Documentazione di elevata qualità, redatta per finalità di istruzione e di formazione. Tali materiali devono seguire la progressione logica dell'apprendimento e, in generale, dovrebbero porre la persona che li utilizza in condizione di comprendere l'argomento.

I materiali dovranno inoltre dimostrare la competenza specifica dell'autore e presentare i seguenti requisiti in termini di contenuti:

- sommario
- presentazione e obiettivi di apprendimento
- guida allo studio (compresi schemi ed altre spiegazioni)
- argomenti trattati
- allegati
- glossario/definizioni dei termini chiave
- esercitazioni

...

Tutti i materiali devono essere coordinati, coerenti e rispecchiare un progetto ben pianificato dall'inizio alla fine. Essi devono essere stati redatti per scopi didattici e ciò deve essere percepibile in maniera chiara ed evidente.

2. Requisiti e modalità operative

2.1 Sviluppo dei programmi di formazione – requisiti

I programmi FPC dovranno:

- a. essere fondati su obiettivi e risultati di apprendimento significativi e coerenti, che definiscano in maniera chiara le conoscenze, le capacità e le abilità che possono essere acquisite dai partecipanti all'attività di formazione;
- b. essere coerenti con la formazione, l'esperienza e/o la preparazione specifica preventiva dei partecipanti che costituisce un prerequisito per la partecipazione al corso;
- c. essere aggiornati, tecnicamente accurati e progettati in maniera efficace;
- d. essere stati sviluppati da soggetti qualificati sull'argomento trattato, che abbiano familiarità con la progettazione di programmi di formazione;
- e. consentire la verifica dell'identità dei partecipanti (anche per mezzo di strumenti quali *password* ovvero altri sistemi di riconoscimento dell'identità).

2.2 Programmi di formazione di gruppo via internet

In aggiunta ai requisiti richiesti al paragrafo 2.1, i Programmi di formazione di gruppo via internet dovranno:

- Impiegare più di uno strumento di monitoraggio per verificare che tutti i partecipanti stiano effettivamente prendendo parte all'attività formativa durante lo svolgimento del corso.
 - Tipologie di monitoraggio (a titolo di esempio):
 1. ai partecipanti può essere fornita una password da inserire ad intervalli di tempo irregolari;
 2. semplici domande potranno essere poste e ricevere risposta attraverso l'interfaccia *Web* (anche domande che prevedono semplicemente l'opzione *si/no*);
- Richiedere la presenza in diretta di un istruttore durante la presentazione del programma di formazione.
 - I partecipanti al programma dovranno essere in grado di interagire con questo istruttore simultaneamente durante lo svolgimento del corso. Ai partecipanti dovrà essere offerta l'opportunità di porre domande e ricevere risposte durante la presentazione; tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso molteplici strumenti quali, ad esempio, il telefono, la posta elettronica, il microfono del computer o specifiche interfacce sulla stessa videata di fruizione.

Una volta che un programma è stato registrato ed archiviato, non potrà più essere considerato un Programma di formazione di gruppo via internet, salvo la sua replica con le stesse caratteristiche di funzionalità sopra descritte. Le successive presentazioni – prive delle funzionalità sopra descritte – o riproduzioni parziali saranno soggette alle norme dettate per i Programmi di autoformazione.

2.3 Programmi di autoformazione

In aggiunta ai requisiti indicati al paragrafo 2.1, i Programmi di autoformazione dovranno:

- Essere fondati su materiali specificamente progettati e sviluppati per l'utilizzo didattico (v. definizione di Materiale didattico al paragrafo 1); i programmi di autoformazione che

richiedono soltanto la lettura di letteratura professionale generica, testi di legge e documenti di prassi non sono accettabili.

- Impiegare metodologie didattiche che definiscano chiaramente gli obiettivi di apprendimento.
- Guidare il partecipante attraverso il processo di apprendimento sollecitando risposte che consentano di verificare la comprensione del materiale didattico.

2.4 Misurazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP)

I CFP sono misurati in base alla durata del programma di formazione, considerando un periodo di 60 minuti equivalente a 1 CFP. Si applicano le regole di arrotondamento valide in base al Regolamento vigente di FPC.

L'attribuzione dei crediti formativi professionali per i Programmi di formazione di gruppo via Internet è basata sull'effettiva durata, considerando un periodo di 60 minuti equivalente a 1 CFP.

L'attribuzione di CFP per i Programmi di autoformazione avviene in numero pari alle ore di fruizione richieste in media nel gruppo di test pilota (v. la definizione di Test pilota al paragrafo 1).

2.5 Presentazione dei programmi di formazione

I produttori di programmi di formazione devono:

- Fornire materiali descrittivi (materiale promozionale, cataloghi dei programmi o altro materiale distribuito ai soggetti potenzialmente interessati) che consentano ai partecipanti di valutare l'adeguatezza dell'attività di apprendimento. Per conseguire tale obiettivo i produttori di programmi di formazione devono informare anticipatamente i partecipanti rispetto a quanto segue:
 1. obiettivi di apprendimento;
 2. prerequisiti del programma di formazione (formazione, esperienza, entrambe...);
 3. livello del programma (di base, intermedio, avanzato, aggiornamento o revisione);
 4. contenuto del programma di formazione;
 5. preparazione preventiva, se richiesta;
 6. metodo di formazione utilizzato per la somministrazione del materiale didattico;
 7. numero di crediti formativi professionali attribuiti;
 8. formalità richieste per l'iscrizione;
 9. regole per i rimborsi;
 10. regole per la risoluzione dei reclami.
- Garantire che gli istruttori siano qualificati, sia rispetto ai contenuti che ai metodi didattici utilizzati.
- Impiegare un metodo efficace per valutare l'attività di apprendimento in relazione al contenuto ed alla presentazione. A tal fine sarà necessario richiedere ai partecipanti la compilazione di schede di valutazione, compilate in forma anonima, allo scopo di determinare:
 1. se gli obiettivi di apprendimento indicati sono stati raggiunti;
 2. se i prerequisiti erano appropriati;
 3. se i materiali didattici contenevano inesattezze;
 4. se i materiali didattici erano pertinenti e se hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento;
 5. se il tempo dedicato all'attività di apprendimento era adeguato;
 6. se applicabile, se i singoli istruttori erano efficaci;

7. se la sede o l'equipaggiamento tecnico erano adeguati;
 8. se i materiali distribuiti per la preparazione preventiva erano soddisfacenti;
 9. se i materiali didattici audiovisivi erano efficaci.
- Garantire che le schede di valutazione anonime, siano archiviate – anche elettronicamente – e messe a disposizione del Collegio territorialmente competente e del Consiglio Nazionale che ne facciano eventualmente richiesta.

2.6 Procedure amministrative – generalità

I produttori di programmi di formazione devono:

- Fornire ai partecipanti ai programmi di formazione un documento attestante la loro partecipazione, contenente i seguenti elementi:
 1. nome del produttore del programma di formazione ed indirizzi per contattarlo;
 2. nome del partecipante;
 3. titolo del programma;
 4. materie oggetto del programma (codificate secondo l'Elenco delle materie FPC);
 5. data in cui il programma è stato svolto o completato;
 6. luogo di svolgimento, se applicabile;
 7. tipo di metodologia didattica/modalità di somministrazione;
 8. numero di crediti formativi maturati per ogni materia compresa nell'Elenco;
 9. firma di un rappresentante del produttore del programma formativo;
 10. dichiarazione relativa al computo del tempo “In accordo con il Regolamento di FPC approvato dal Consiglio Nazionale Ragionieri, i CFP sono stati attribuiti sulla base del principio 1 ora = 1 credito”;
 11. dichiarazione relativa alla competenza esclusiva per il riconoscimento dei CFP “In accordo con il Regolamento di FPC approvato dal Consiglio Nazionale Ragionieri, la competenza esclusiva per il riconoscimento dei CFP è del Collegio di appartenenza dell'iscritto”.
- Conservare le registrazioni relative per un periodo minimo di cinque anni; le registrazioni devono contenere:
 1. sintesi del programma/ materiali didattici;
 2. registrazione dei partecipanti;
 3. data e luogo della presentazione ovvero periodo durante il quale il programma era disponibile per l'acquisto;
 4. numero dei crediti maturati dai partecipanti;
 5. risultati delle valutazioni sul programma;
 6. nomi e credenziali degli istruttori, moderatori o autori dei programmi di formazione;
 7. risultati dei test pilota, per i programmi di autoformazione.

2.7 Procedure amministrative per i Programmi di autoformazione

Il metodo del “test pilota”, che deve essere svolto dal Collegio proponente, viene utilizzato per determinare il tempo medio di completamento, sulla base del quale viene determinato il numero dei CFP attribuiti.

Per l'effettuazione del test pilota sui materiali didattici del programma di formazione, dovrà essere selezionato un campione della popolazione di partecipanti cui è rivolto il programma.

Il gruppo campione deve essere indipendente dal gruppo di sviluppo del programma di formazione.

Come minimo, il gruppo campione dovrà includere tre professionisti iscritti all'Albo.

I componenti del gruppo non dovranno essere informati circa il tempo che si presume necessario per completare il programma di formazione. Questo test pilota “cieco” consentirà di ottenere una misurazione più accurata del tempo medio di completamento richiesto.

Il test pilota deve simulare l’ambiente e le modalità in cui ci si attende che il programma di formazione venga completato dai partecipanti.

Prima del test pilota i materiali didattici del programma di formazione dovranno essere rivisti per assicurarne la correttezza tecnica, l’aggiornamento e l’adeguatezza per il conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

2.8 Procedura di accreditamento

Il riconoscimento dell’evento formativo, secondo quanto previsto dal Regolamento per la Formazione, da parte del Collegio competente, del Consiglio Nazionale, della Fondazione Luca Pacioli consente agli iscritti di fruire il programma di formazione di gruppo via internet o il programma di autoformazione e di conseguire i relativi CFP.

2.9 Limitazioni al numero massimo di CFP conseguibili

Il numero massimo di CFP annuali complessivi con ogni modalità e-learning è fissato in 15 CFP annuali, di cui non più di 5 nella modalità di formazione di gruppo via Internet.